



# Comparative Law Review

2024 - Special Issue

Incontro di Studi dei Giovani Comparatisti

*Le declinazioni della Giustizia*

Università La Sapienza  
Roma 2/3 febbraio 2023

**ISSN:2983 - 8993**

---



## COMPARATIVE LAW REVIEW

The Comparative Law Review is a biannual journal published by the  
I. A. C. L. under the auspices and the hosting of the University of Perugia Department of Law.

Office address and contact details:

Department of Law - University of Perugia  
Via Pascoli, 33 - 06123 Perugia (PG) - Telephone 075.5852437  
Email: [complawreview@gmail.com](mailto:complawreview@gmail.com)

### EDITORS

Giuseppe Franco Ferrari  
Tommaso Edoardo Frosini  
Pier Giuseppe Monateri  
Giovanni Marini  
Salvatore Sica  
Alessandro Somma  
Massimiliano Granieri

### EDITORIAL STAFF

Fausto Caggia  
Giacomo Capuzzo  
Cristina Costantini  
Virgilio D'Antonio  
Sonja Haberl  
Edmondo Mostacci  
Valentina Pera  
Giacomo Rojas Elgueta  
Tommaso Amico di Meane  
Lorenzo Serafinelli

### REFEREES

Salvatore Andò  
Elvira Autorino  
Ermanno Calzolaio  
Diego Corapi  
Giuseppe De Vergottini  
Tommaso Edoardo Frosini  
Fulco Lanchester  
Maria Rosaria Marella  
Antonello Miranda  
Elisabetta Palici di Suni  
Giovanni Pascuzzi  
Maria Donata Panforti  
Roberto Pardolesi  
Giulio Ponzanelli  
Andrea Zoppini  
Mauro Grondona

### SCIENTIFIC ADVISORY BOARD

Christian von Bar (Osnabrück)  
Thomas Duve (Frankfurt am Main)  
Erik Jayme (Heidelberg)  
Duncan Kennedy (Harvard)  
Christoph Paulus (Berlin)  
Carlos Petit (Huelva)  
Thomas Wilhelmsson (Helsinki)

COMPARATIVE  
LAW  
REVIEW

SPECIAL ISSUE VOL. 15/1

*Le declinazioni della Giustizia*

*Giustizia sociale*

7

JACOPO FORTUNA

L'abuso del diritto: alcune riflessioni tra Italia e Inghilterra

21

LAURA RESTUCCIA

Solidarietà e integrazione: una lettura rinnovata della giustizia sociale

*Giustizia climatica*

36

GIACOMO GIORGINI PIGNATIELLO

*Verso uno Ius Climaticum Europeum?*

Giustizia climatica ed uso dei precedenti stranieri da parte dei giudici costituzionali nei Paesi membri dell'Unione Europea

56

NICOLA MAFFEI

Un uso "teleologicamente orientato" della giurisdizione dei conflitti: quale lezione dalla Corte Suprema del Canada nella lotta al cambiamento climatico?

83

MARIO MANNA

Il caso *Milieudefensie et al. contro Royal Dutch Shell plc* e la proposta di direttiva della Commissione europea sulla corporate sustainability due diligence, l'alba di una nuova giustizia climatica?

100

CRISTINA PICCOLO

Le clausole intergenerazionali: strumenti di realizzazione della giustizia ambientale?

*Giustizia predittiva*

117

KATIA DE BLASIO

Le applicazioni dei sistemi di intelligenza artificiale a supporto della decisione: spunti di riflessione in prospettiva comparatistica

129

MARCO EDGARDO FLORIO

Predictive Justice in Criminal Matters: “True Justice”?

144

EDIOLA TEROLLI

Personal Data’s protection in the Use of Predictive Justice Systems: EU vs. U.S.A.

*Giustizia alternativa*

160

RICCARDO ARIETTI

Global North, Legal Pluralism and Religion Adjudication: The Relationship between Muslim communities and the State in United Kingdom, Finland and the Netherlands

173

ORNELLA GIARDINI

La “polarità” politico-religiosa nell’Islam come strumento di cooperazione per la stabilità interna. Il caso del Gran Mufti di Egitto

184

ROSAMARIA TRISTANO

Le Corti di diritto ebraico in Inghilterra e la cooperazione tra autorità civili e religiose in materia di divorzio



# LE CORTI DI DIRITTO EBRAICO IN INGHILTERRA E LA COOPERAZIONE TRA AUTORITÀ CIVILI E RELIGIOSE IN MATERIA DI DIVORZIO

Rosamaria Tristano

## SOMMARIO

I. IL DIRITTO NELLA NUOVA SOCIETÀ MULTICULTURALE TRA APPARTENENZA RELIGIOSA E IDENTITÀ NAZIONALE. – II. IL RUOLO DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI RELIGIOSI: IL *BETH DIN* EBRAICO. – III. IL DIVORZIO TRA CITTADINI INGLESI DI FEDE EBRAICA: UN DOPPIO PROCEDIMENTO. – IV. IL *DIVORCE (RELIGIOUS MARRIAGES) ACT*. – V. IL DIVORZIO RELIGIOSO EBRAICO E LE ALTRE NORME DI TUTELA DEI DIRITTI. – VI. CONCLUSIONE.

*Rules and principles that are specific to different legal systems coexist with rules and other parallel values of religious, cultural, and traditional nature, which can play a significant role in the lives and behaviors of many individuals. Indeed, every believer, besides being a citizen subject to the laws of his country, is also part of a religious community and is obliged to follow the precepts and rules of his faith. However, in a multicultural society like today's, where different minorities coexist, but not all recognize the clear separation between religion and law historically affirmed in Europe, this is not without implications.*

*The various minorities that make up modern society, even if fully integrated into the context of the states hosting them, maintain their identity and tend to apply their own rules internally. Just think of the social organization of Hindu communities or the Muslim or Jewish precepts, which go beyond the personal sphere and affect areas normally regulated by law, such as family relationships, but also contractual ones.*

*The simultaneous belonging of an individual to two parallel systems, legal and religious, is a phenomenon as delicate and complex as the risk of an overlap of identities and competences, and facing this phenomenon requires a balance between the freedom recognized to each person to profess their faith and follow its precepts, with the guarantee of equality of every individual before the law and the general validity of fundamental principles, regardless of each person's creed.*

*In this sense, the English approach appears particularly interesting, based on the idea that in a mixed and multicultural society, national law cannot aim to impose its absolute supremacy over other rules, as this would instead lead to its rejection. The suggested remedy is rather to allow the application of different rules, provided it's within specific well-defined areas and ensuring that this does not result in a conflict with the rights and fundamental principles of the legal system, which are always guaranteed to every individual regardless of their faith and culture.*

*A practical application of this theory is the recognition of the members of certain religious minorities' faculty to devolve disputes arising among them to the jurisdiction of their religious bodies, which are attributed an alternative judicial role. This happens in specific areas, typically those related to the personal sphere and the traditions and beliefs of each individual, such as family relationships.*

*A widely debated case is that of Sharia Courts, the Islamic legal tribunals, but a less known yet equally relevant role is that of the Jewish legal courts, traditionally called Batei Din.*

*In England, the oldest and most famous Jewish court is the Beth Din of London, dating back to the 18th century, which represents the majority of British Jews. It serves two main functions: on one hand, it is a religious authority, dealing with personal and faith matters and assisting the faithful by mediating between them or providing decisions, called *dayanim*; on the other hand, the Beth Din has been expressly recognized as a ritual arbitration body by the Arbitration Act of 1996 and can issue arbitral awards in civil matters, legally binding and enforceable if approved by a civil court.*

*Even though the Beth Din cannot issue arbitral decisions in family matters under the Arbitration Act, it still plays a role in divorce proceedings, which is relevant not only from a formal but also a substantive point of view.*

*The Jewish religious tribunal, therefore, although less known than other religious courts operating in England, has a particularly significant role in the alternative resolution of disputes in the family sphere and is a clear example of cooperation between civil and religious authorities.*

*The aim of this work is to analyze the dual role of the Jewish Beth Din in the English legal system with reference to divorce proceedings, which fall within its competence as a religious authority.*

---

**Keywords:** società multiculturale; autorità religiose; Corti di diritto islamico; divorzio; risoluzione alternativa delle controversie.

#### I. IL DIRITTO NELLA NUOVA SOCIETÀ MULTICULTURALE TRA APPARTENENZA RELIGIOSA E IDENTITÀ NAZIONALE

Nella società odierna, dove sempre più culture eterogenee coesistono all'interno degli stessi paesi, alle regole giuridiche proprie degli ordinamenti nazionali si affiancano i precetti religiosi seguiti dagli appartenenti alle diverse comunità che, anche quando sono pienamente integrate nel contesto degli stati che le ospitano, hanno mantenuto identità e tradizioni proprie e al loro interno hanno ricreato le loro istituzioni, applicando le loro regole<sup>828</sup>.

Ciò fa sorgere il rischio di una sovrapposizione di identità e di competenze e rende auspicabile un intervento legislativo volto a bilanciare la tutela delle minoranze e la libertà di professare la propria fede seguendone i precetti, con la garanzia dell'uguaglianza di ogni individuo di fronte alla legge e della generale validità dei principi e valori giuridici fondamentali di ogni ordinamento a prescindere dal credo di ciascuno.

Non tutte le culture, infatti, riconoscono allo stesso modo la netta separazione tra religione e diritto che storicamente si è affermata in Europa e per molti popoli alcune questioni giuridiche sono anche questioni di fede, sicché il rispetto di regole e precetti religiosi rischia di porsi in contrasto con le norme legislative.

In Gran Bretagna, dove alle elezioni di luglio 2022 la metà degli iniziali candidati era di origini straniere e di fede musulmana o induista, compreso l'attuale primo ministro<sup>829</sup>, l'approccio pluralista e multiculturale alla nuova dimensione della società è ormai consolidato.

Ciò risulta evidente non solo dalle parole del re d'Inghilterra<sup>830</sup>, che più volte ha fatto riferimento alle "fedi" religiose, al plurale, e non a una singola fede, ma è esposto con particolare chiarezza nel discorso dell'allora Arcivescovo di Canterbury, Rowan Williams,

---

<sup>828</sup> Cfr. A. Miranda, *Lo "stingimento" delle regole giuridiche tra diritti e limiti nell'era dei flussi migratori e della crisi delle nazioni*, in *Cardozo E. L. B.*, Aprile 2018, p. 11 ss. che, partendo dall'osservazione della circolazione dei modelli giuridici, osserva che "i moderni flussi migratori e la enorme circolazione di persone e di regole comportano comunque lo "stingimento" di principi e prassi aliene sulla tela del sistema giuridico ospitante, cioè un fenomeno che definisce di «circolazione non (ancora) istituzionalizzata», determinata dalle modificazioni nella composizione dei gruppi sociali, ad esempio a causa di fenomeni migratori, e dalla presenza di comunità e gruppi che, portando con loro modelli e tradizioni giuridiche proprie, inevitabilmente contaminano il sistema del paese che li ospita.

<sup>829</sup> A luglio 2022, in vista delle elezioni per la nomina del Primo ministro inglese, è stato osservato che nonostante solo il 14% dei cittadini britannici abbia origini diverse da quelle europee, la metà dei candidati, quattro su otto, apparteneva a una minoranza. Accanto all'attuale primo ministro Rishi Sunak, di origini indiane e induista, e a Liz Truss, inglese, prima vincitrice e poi dimissionaria, gli altri candidati erano infatti Kemi Badenoch, di origini nigeriane, Suella Braverma, di origini indiane, Nadhim Zahawi, di origini curde e nato in Iraq e poi gli inglesi Jeremy Hunt, Penny Mordaunt e Tom Tugendhat. Oltre ad esprimere una perfetta parità di genere tra uomini e donne, i candidati rappresentavano anche le quattro fedi religiose più diffuse in Inghilterra: anglicanesimo, cattolicesimo, Islam e Induismo.

<sup>830</sup> La declinazione al plurale delle fedi religiose caratterizza ogni affermazione del Re d'Inghilterra sull'argomento. Già in una prima dichiarazione del 1994 Carlo III si era dichiarato "difensore delle fedi religiose" e, tornando sull'argomento nel 2015 in un'intervista alla BBC, aveva parlato del suo impegno per la garanzia dell'inclusione e della pari libertà di culto per gli appartenenti a tutte le confessioni religiose. Ciò, peraltro, conferma quanto già affermato da Elisabetta II sulla necessità non di difendere l'Anglicanesimo escludendo le altre fedi, bensì di garantire la pari libertà di culto in tutto il paese.

intitolato “Civil and Religious Law in England: a religious perspective”, pronunciato nel 2008 presso la Royal Court of Justice nell’ambito di un dibattito su “Islam in English Law”<sup>831</sup>.

Il discorso<sup>832</sup> evidenzia la necessità di trovare uno spazio per il riconoscimento dell’identità delle minoranze religiose nell’ambito della legge nazionale. Il riferimento principale riguarda la comunità musulmana, ma la stessa situazione coinvolge anche gli ebrei ortodossi, gli induisti e le altre minoranze, poichè «the issues that arise around what level of public or legal recognition, if any, might be allowed to the legal provisions of a religious group, are not peculiar to Islam»<sup>833</sup>.

Un punto di centrale importanza, dunque è il riconoscimento della duplice identità di ciascun individuo, al contempo cittadino e credente, che è necessario venga considerata e rispettata in quanto tale, senza attribuire una generica maggiore rilevanza ad uno solo dei due aspetti che la compongono<sup>834</sup>.

Tutto ciò non è privo di rischi e sono state mosse numerose critiche: «the first objection to a higher level of public legal regard being paid to communal identity is that it leaves legal process (including ordinary disciplinary process within organisations) at the mercy of what might be called vexatious appeals to religious scruple», ma l’attribuzione di un ruolo attivo anche alle autorità e agli organi di ciascuna minoranza contribuirebbe «to help determine "the relative seriousness of conscience-related claims», delimitando gli ambiti e le competenze<sup>835</sup>.

Ancora, però, l’attribuzione di un ruolo ufficiale e riconosciuto alle autorità religiose potrebbe portare ad un rafforzamento della componente identitaria delle minoranze, incoraggiandone anche quegli aspetti più distanti, se non contrastanti, rispetto ai principi dell’ordinamento nazionale e i diritti degli individui.

Proprio per questo, la chiave di volta di un ordinamento pluralistico deve essere l’idea della supremazia dei diritti e principi fondamentali, riconosciuti a tutti gli individui a prescindere dall’appartenenza religiosa, dunque «no “supplementary” jurisdiction could have the power to deny access to the rights granted to other citizens [regardless of faith affiliation], or to punish its members for claiming those rights»<sup>836</sup>.

In particolare, Williams prende spunto dalla riflessione della giurista ebraica Ayelet Shacar<sup>837</sup> per affermare la necessità di superare l’ultimatum “either your culture or your rights” e ribadire che a ciascuno sono riconosciuti diritti la cui tutela è garantita dall’ordinamento, che non possono essere violati, compressi o messi in discussione in conseguenza del riconoscimento di uno spazio per precetti e autorità giurisdizionali religiose.

Su questo presupposto, è proprio attraverso l’apposita delimitazione e regolamentazione dell’ambito di applicazione di regole di matrice religiosa e soprattutto l’affermazione dell’assoluta superiorità dei diritti umani e dei principi fondamentali dell’ordinamento, che si eviterebbero le conseguenze pregiudizievoli che dovrebbero derivare dall’apertura agli ordinamenti religiosi all’interno dello stato.

<sup>831</sup> Questa serie di sei incontri e dibattiti sul tema si è tenuta a febbraio 2008 in occasione del “Temple festival” organizzato dalla Temple Church anglicana di Londra e dal Centre of Islamic and Middle East Law at the School of Oriental and African Studies.

<sup>832</sup> Il testo è interamente reperibile online ed è stato pubblicato dall’*Ecclesiastical Law Journal*. Cfr. R. Williams, *Civil and Religious Law in England: A Religious Perspective*, in 10 *Eccles. Law J.* 3, 2008, p. 262-282.

<sup>833</sup> Cfr. R. Williams, *Civil and Religious Law in England*, cit., p. 262-263.

<sup>834</sup> «The danger arises not only when there is an assumption on the religious side that membership of the community (belonging to the umma or the Church or whatever) is the only significant category, so that participation in other kinds of socio-political arrangement is a kind of betrayal. It also occurs when secular government assumes a monopoly in terms of defining public and political identity», R. Williams, *Civil and Religious Law in England*, cit., p. 265.

<sup>835</sup> Cfr. R. Williams, *Civil and Religious Law in England*, cit., p. 267.

<sup>836</sup> Cfr. R. Williams, *Civil and Religious Law in England*, cit., p. 268.

<sup>837</sup> Cfr. Shacar, A. *Multicultural Jurisdictions: Cultural Differences and Women’s Rights*, Cambridge, 2001.

Non può non tenersi conto, infatti, del fatto che «it is not enough to say that citizenship as an abstract form of equal access and equal accountability is either the basis or the entirety of social identity and personal motivation», because “societies that are in fact ethnically, culturally and religiously diverse are societies in which identity is formed... by different modes and contexts of belonging, “multiple affiliation”»<sup>838</sup>.

In una società pluralistica come quella attuale, pertanto, il ruolo della legge dovrebbe essere ripensato, considerando che «the rule of law is thus not the enshrining of priority for the universal/abstract dimension of social existence but the establishing of a space accessible to everyone in which it is possible to affirm and defend a commitment to human dignity»<sup>839</sup>. Infatti «It would be a pity if the immense advances in the recognition of human rights led, because of a misconception about legal universality, to a situation where a person was defined primarily as the possessor of a set of abstract liberties, and the law’s function was accordingly seen as nothing but the securing of those liberties irrespective of the custom and conscience of those groups that concretely compose a plural modern society»<sup>840</sup>.

In conclusione, Williams suggerisce una sovrapposizione di giurisdizioni (“overlapping jurisdictions”) che possa dare pieno riscontro alla sovrapposizione di identità che caratterizza la società moderna e, riferendosi ancora a Shacar parla di un sistema di “transformative accommodations”<sup>841</sup>, in cui a ciascun individuo, in alcuni ambiti specifici, venga lasciata la libertà di scegliere a quale organo giurisdizionale rivolgersi, come già sperimentato con successo in Canada dalle comunità di nativi americani e da alcune minoranza Islamiche<sup>842</sup>.

Le parole dell’Arcivescovo Williams sono state molto criticate. Non solo per l’assenso manifestato all’applicazione di alcune regole sharaitiche<sup>843</sup>, che è stato ritenuto inaccettabile, ma anche per il controverso suggerimento all’apertura alle confessioni religiose, ritenuto erroneamente un invito alla coesistenza di più giurisdizioni parallele, che è apparso incompatibile con l’idea moderna di stato di diritto.

In realtà, non una convivenza di giurisdizioni parallele, bensì un dialogo tra ordinamenti diversi, fondato sulla reciproca conoscenza e tolleranza, pur nella consapevolezza della diversità delle tradizioni giuridiche di ciascuno, potrebbe essere la chiave per ripensare il ruolo del diritto in una prospettiva più pluralista e idonea a confrontarsi con una società sempre più multiculturale e le sue esigenze<sup>844</sup>.

È innegabile infatti che, a prescindere da un riconoscimento ufficiale, le minoranze e le comunità presenti all’interno di un paese, sia la Gran Bretagna, l’Italia o qualunque altro stato, conservano e tramandano le proprie usanze e abitudini e, pur rispettando le leggi nazionali nei rapporti esterni, continuano a seguire le proprie regole in tutti quegli aspetti che

<sup>838</sup> R. Williams, *Civil and Religious Law in England*, cit., p. 269 e 270.

<sup>839</sup> R. Williams, *Civil and Religious Law in England*, cit., p. 272.

<sup>840</sup> R. Williams, *Civil and Religious Law in England*, cit., p. 273-274.

<sup>841</sup> A. Shachar, *Multicultural Jurisdictions: Cultural Differences and Women’s Rights*, cit., p. 122.

<sup>842</sup> R. Williams, *Civil and Religious Law in England*, cit., p. 274.

<sup>843</sup> Dinanzi alla domanda «the application of sharia in certain circumstances - if we want to achieve this cohesion and take seriously peoples’ religion - seems unavoidable?» Williams ha manifestato il suo assenso, ritenendo il riconoscimento di alcune regole islamiche non solo inevitabile, ma anzi necessario per raggiungere un’effettiva coesione sociale, anche alla luce del fatto che «as a matter of fact certain provisions of sharia are already recognised in our society and under our law». Queste parole sono state oggetto di un acceso dibattito, anche quando, più recentemente, il caso *Ahkteer v Khan* [2020] EWCA 122 sulla validità del matrimonio religioso islamico ha riaperto l’attenzione per il ruolo delle Sharia Courts in Inghilterra. Sul punto cfr. A. Pera, *Family law, religious marriage and sharia courts in western societies. one comparative insight on the English model*, in 23 *Cardozo E. L. B.* 1, 2017, p. 2-47.

<sup>844</sup> Sul punto si veda anche la teoria della Sustainable Diversity and Reconciliation of Legal Traditions e in particolare P.H. Glenn, *Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law*, Oxford, 2000.

rimangono interni alla comunità: matrimoni, divorzi, successioni, ma anche rapporti contrattuali o commerciali.

Parallelamente al progressivo processo di integrazione, dunque, sopravvivono tante giurisdizioni “sommerse” quante sono le comunità e le minoranze, e l’inevitabile riconoscimento cui si riferisce il discorso dell’Arcivescovo altro non sarebbe che una presa d’atto di questa situazione.

Bisogna dunque interrogarsi su quali siano i limiti di un ordinamento che non è più realistico pensare come rigido e unitario e quanto questi possano allargarsi in presenza di una società sempre più composita e articolata.

La soluzione di un progressivo adattamento, suggerita nel discorso citato, sembra fornire un valido punto di partenza.

Se è vero, infatti, che l’apertura a corti e organi giurisdizionali religiosi può apparire controversa e difficile, soprattutto in presenza di profonde diversità culturali, non si può negare che, proprio in Inghilterra ciò è già avvenuto con successo e per alcune comunità, come quella ebraica, già da tempo si è trovato uno spazio per le autorità giurisdizionali religiose.

## II. IL RUOLO DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI RELIGIOSI: IL *BETH DIN* EBRAICO

Nella religione ebraica, come anche nell’Islam, gli aspetti giuridici e religiosi si fondono. La legge religiosa ebraica (*Halakhab*<sup>845</sup>), che include la legge biblica e le leggi talmudiche e rabbiniche, cioè le testimonianze scritte e orali<sup>846</sup> delle rivelazioni di Dio a Mosè sul monte Sinai<sup>847</sup>, comprende oltre a precetti religiosi anche precise regole di comportamento su numerosi aspetti della vita quotidiana<sup>848</sup> e sui rapporti tra individui.

In Inghilterra le prime tracce di una comunità ebraica risalgono già agli anni immediatamente successivi alla conquista normanna<sup>849</sup> e oggi la comunità britannica è una delle più antiche e numerose in Europa e la quinta al mondo, e conta circa 300.000 fedeli, tra Ortodossi, Masorti, Riformati e Liberali. Ciascuno di questi gruppi segue differenti interpretazioni della legge religiosa ebraica e dei precetti e regole ad essa collegati e ha le proprie autorità rabbiniche e sinagoghe, così come i propri tribunali.<sup>850</sup>

<sup>845</sup> Il termine sembra avere origine dal verbo “*halakb*”, cioè “camminare” e il suo significato letterale, dunque, non rimanda al concetto di leggi o regole, bensì all’idea di un cammino, una via da seguire.

<sup>846</sup> Il riferimento a testimonianze orali non è qui da intendere come a regole non scritte, bensì a regole che non si rinvenivano in un testo sacro rivelato. Neusner e Sonn spiegano la distinzione tra legge scritta (“*Torah in writing*”), cioè la Torah, i primi cinque libri del Pentateuco, e legge orale (“*Torah in memory*”), cioè la letteratura rabbinica trascritta in documenti, commentari, codici e *responsa*, ossia risposte rese per iscritto alle domande dei fedeli. Di quest’ultima sono parte testi dal contenuto più strettamente giuridico, come la Mishnah di Juda Ha-Nasr, il Talmud e i Codici Rabbinici come la Ghemara. Cfr. J. Neusner, T. Sonn, *Comparing Religions Through Law*, Londra/New York, 1999, p. 18 e D. Cohn-Shebok, *Judaism: History, Belief and Practice*, Londra/New York, 2003.

<sup>847</sup> Cfr. J. Neusner, T. Sonn, *Comparing Religions Through Law*, cit., p. 1-18.

<sup>848</sup> La base della vita ebraica tradizionale è costituita da 613 precetti (*mitzvòt*), cioè regole positive e negative, di obbligo e di divieto, ricavate e formulate sulla base della legge biblica.

<sup>849</sup> Le prime tracce della comunità ebraica inglese risalgono all’epoca della conquista normanna, quando alcuni commercianti ebrei si stabilirono in Inghilterra al seguito delle truppe di Guglielmo il Conquistatore. Anche lì, come nel resto d’Europa, essi furono soprattutto banchieri e prestatori di denaro, attività che la Chiesa proibiva ai cattolici, e per questo si rivelarono molto utili ai baroni normanni, che ricorrevano agli ebrei per finanziare le loro campagne militari. Cfr. A. Maurois, *Storia d’Inghilterra*, Milano, 1959, p. 85; J.A. Williamson, *Storia di Inghilterra*, Bologna, 1963, p. 169; G.M. Trevelyan, *Storia di Inghilterra*, Milano, 1962.

<sup>850</sup> Le comunità Masorti, Riformate e Liberali, rappresentano insieme circa un terzo degli ebrei britannici. Le prime hanno ciascuna un suo Tribunale o *Beth Din*, mentre gli ebrei Liberali non hanno un *Beth Din* e non applicano le tradizionali regole ebraiche in materia di divorzio.

Il principale Tribunale ebraico inglese è il *Beth Din* di Londra, cui fanno capo le sinagoghe ortodosse riunite nella *United Synagogue*<sup>851</sup> sotto l'autorità di un Rabbino Capo.

Il *London Beth Din*, formalmente denominato *Beth Din of London and the Country*, proprio per sottolinearne il ruolo istituzionale e l'importanza per l'intera comunità ebraica, svolge il duplice ruolo di autorità religiosa e giurisdizionale.

Nonostante questo tribunale sia noto anche come *Court of the Chief Rabbi*, il Rabbino Capo non è effettivamente coinvolto personalmente in tutte le funzioni del Tribunale, che vengono normalmente svolte da tre giudici, detti *Dayanim* e dal personale della segreteria del *Beth Din*<sup>852</sup>.

I giudici hanno il compito principale di rispondere ai quesiti posti dai fedeli su questioni relative alle pratiche e ai riti religiosi, nonché alle numerose attività quotidiane che sono regolate dai precetti ebraici. Le risposte vengono rese individualmente da ciascun *dayanim*, anche oralmente, e pur avendo valore persuasivo non costituiscono precedenti vincolanti per successive questioni su casi simili; solo quando l'argomento è ritenuto di particolare rilevanza, le risposte possono essere trascritte e, se pubblicate e generalmente accettate, acquisiscono il valore di *responsa*<sup>853</sup>.

Il *Beth Din* si occupa di problematiche religiose, come le questioni sullo *status*<sup>854</sup>, le conversioni<sup>855</sup> e il rilascio di specifiche licenze e certificazioni prescritte dalla legge ebraica per alcune attività<sup>856</sup>, ma ha anche il compito di assistere i fedeli in questioni personali, mediando tra loro o fornendo delle decisioni, sia in materie che presentano al contempo aspetti religiosi e giuridici, come matrimoni e divorzi, sia in materie spiccatamente giuridiche, come nelle controversie in materia civile e commerciale, nelle quali può operare come vero e proprio organismo arbitrale.

Il ruolo del *Beth Din* in materia di arbitrato, infatti, è particolarmente rilevante e non solo in ambito religioso, poiché dal 1996 questo Tribunale è stato espressamente riconosciuto dall'*Arbitration Act* come organismo arbitrale rituale e dunque può pronunciare lodi legalmente vincolanti.

L'*Arbitration Act* del 1996 riconosce a tutti i cittadini britannici la facoltà di risolvere le controversie civili attraverso un arbitrato, devolvendole concordemente ad un organismo arbitrale riconosciuto; tra questi vi è anche il Tribunale ebraico, che può pronunciare lodi

<sup>851</sup> Alla Sinagoga Unita appartiene oggi circa il 40% della popolazione ebraica inglese complessiva, appartenente alla corrente ortodossa. È una *charity* riconosciuta dal Parlamento inglese con il *Jewish United Synagogues Act* del 1870, che riuniva originariamente le tre principali sinagoghe del tempo e di cui, oggi, fanno parte 63 sinagoghe ortodosse.

<sup>852</sup> I giudici del *Beth Din* devono possedere tutti il titolo di Rabbino e sono assistiti da una segreteria e, in particolare, dall'*administrator of the Beth Din*, che ha anche il compito di fornire ai giudici pareri sulla legge inglese.

<sup>853</sup> Nell'ebraismo ortodosso contemporaneo, attraverso i *responsa* vengono pubblicate e rese note le decisioni *halackhiche* considerate più rilevanti su questioni tradizionali legate all'osservanza ebraica, ma anche su questioni connesse a fenomeni di attualità e ad avvenimenti sociali.

<sup>854</sup> Lo *status* di ebreo deriva dalla nascita da una donna ebrea ed è determinante ai fini della partecipazione alla vita della comunità e ai fini del matrimonio religioso. Il *Beth Din*, qualora non ve ne sia riscontro, ha il compito di stabilire quando un individuo possa ritenersi di fatto ebreo e quando, invece, sia necessaria la conversione per poter legittimamente prendere parte alla vita della comunità.

<sup>855</sup> La conversione all'ebraismo avviene tramite un procedimento specifico che si articola in un periodo di 1 o 2 anni. Il *Beth Din*, si occupa di organizzare le lezioni e gli incontri di studio necessari all'apprendimento della religione e della legge ebraica, che si svolgono ogni sei mesi. L'atto finale di conversione si tiene al *Beth Din*, che ne rilascia formale certificato e prevede l'immersione in una vasca rituale alla presenza di tre giudici (*Dayanim*) e, per gli uomini, la circoncisione.

<sup>856</sup> Come quelle necessarie per i cibi e i ristoranti *Kosher* e per la macellazione, seguite in particolare dalla *Kashrut Division* della *United Synagogue*.

arbitrali che sono riconosciuti vincolanti ed eseguibili per l'ordinamento, anche se ottenuti in applicazione dei precetti della legge ebraica.

Il *Beth Din* può dunque essere scelto come organismo arbitrale che, per volontà delle parti, fornisce decisioni imparziali e legalmente vincolanti alternative a quelle delle Corti britanniche in materia civile, con l'esclusione di questioni penali e controversie in materia di famiglia.

I principi su cui si fonda l'arbitrato inglese sono stabiliti dall'*Arbitration Act*<sup>857</sup>, ma l'aspetto più innovativo e di maggiore interesse ai fini di questa analisi è che gli accordi raggiunti all'esito di un procedimento arbitrale non devono necessariamente essere basati sulla legge inglese, infatti la norma prevede che «(3) the parties may make such arrangements by agreeing to the application of institutional rules or providing any other means by which a matter may be decided. (4) It is immaterial whether or not the law applicable to the parties' agreement is the law of England and Wales or, as the case may be, Northern Ireland. (5) The choice of a law other than the law of England and Wales or Northern Ireland as the applicable law in respect of a matter provided for by a non-mandatory provision of this Part is equivalent to an agreement making provision about that matter»<sup>858</sup>.

Inoltre alla *section 46* la legge prosegue affermando che «the arbitral tribunal shall decide the dispute a) in accordance with the law chosen by the parties as applicable to the substance of the dispute, or b) if the parties so agree, in accordance with such other considerations as are agreed by them or determined by the tribunal»<sup>859</sup>.

In una controversia in materia civile tra individui di fede ebraica, dunque, questi hanno facoltà di decidere liberamente di rivolgersi al *Beth Din* piuttosto che alle Corti inglesi, affinché la risolva applicando la legge ebraica, non solo in quanto autorità giurisdizionale interna alla comunità, ma anche nella sua veste di organismo arbitrale riconosciuto dall'ordinamento nazionale.

Il lodo pronunciato dal *Beth Din* non avrà valore soltanto all'interno della comunità ebraica, ma a tutti gli effetti costituirà una decisione vincolante anche per la legge inglese.

Tuttavia, la libertà riconosciuta alle parti circa la scelta dell'organismo arbitrale cui sottoporre la lite e delle regole da applicare per risolverla non è del tutto priva di limiti.

L'apertura a giurisdizioni religiose all'interno dello stato, infatti, non può non incontrare un limite e il ruolo riconosciuto alle autorità religiose all'interno dell'ordinamento non può e non deve costituire una giurisdizione parallela a quella nazionale, dunque non deve contrastarne i principi e i valori fondamentali. E ciò trova conferma nel caso *Soleimany v Soleimany*<sup>860</sup> che riconosce il potere delle Corti civili inglesi di mettere in dubbio la legalità dei lodi arbitrali del *Beth Din* e impedirne l'esecuzione qualora questi producano effetti contrari all'ordine pubblico.

Il caso aveva ad oggetto una controversia finanziaria tra due commercianti iraniani di fede ebraica, padre e figlio, che esportavano tappeti persiani contravvenendo alle leggi iraniane in materia fiscale e doganale. Il *Beth Din* pur riconoscendo l'illiceità del loro comportamento, lo aveva ritenuto irrilevante ai fini della decisione, poiché non contrastante i precetti della legge

<sup>857</sup>La *section 1* dell'*Arbitration Act* stabilisce che “(a) the object of arbitration is to obtain the fair resolution of disputes by an impartial tribunal without unnecessary delay or expense; (b) the parties should be free to agree how their disputes are resolved, subject only to such safeguards as are necessary in the public interest; (c) in matters governed by this Part the court [High Court or county court] should not intervene except as provided by this Part”.

<sup>858</sup> *Arbitration Act* 1996, parte 1, sezione 4.

<sup>859</sup> *Arbitration Act* 1996, parte 1, sezione 46.

<sup>860</sup> *Soleimany v Soleimany* [1998] APP.L.R. 02/19 su cui si veda anche A. Sayed, *Corruption in International Trade and Commercial Arbitration*, L'Aja/New York, 2004, p. 414-415.

ebraica; al contrario la *Court of Appeal*, non potendo trascurare l'illegittimità dell'operato delle parti, che avevano agito in violazione di norme di legge, aveva riconosciuto la decisione del *Beth Din* contraria all'ordine pubblico e dunque non eseguibile.

### III. IL DIVORZIO TRA CITTADINI INGLESII DI FEDE EBRAICA: UN DOPPIO PROCEDIMENTO

Tra le materia di competenza del *Beth Din* rientrano, come detto, i rapporti personali e familiari, come matrimoni e divorzi, che sono oggetto di specifiche prescrizioni.

Secondo la religione ebraica il matrimonio e il divorzio nascono dall'accordo tra gli sposi e il ruolo del *Beth Din* non è costitutivo del rapporto o del suo scioglimento, bensì serve esclusivamente ad assicurare che la volontà delle parti sia regolarmente manifestata, seguendo la procedura corretta<sup>861</sup>.

Tuttavia, mentre i matrimoni ebraici possono essere registrati<sup>862</sup> così da avere effetti civili, il divorzio religioso ebraico non produce automaticamente effetti nell'ordinamento britannico, né può essere riconosciuto<sup>863</sup>. Allo stesso modo, anche il divorzio civile inglese non altera la validità dei matrimoni religiosi ebraici, che sono validi fino alla consegna di un *ghet*, il documento di divorzio religioso<sup>864</sup>.

Una coppia inglese di fede ebraica che intenda porre effettivamente fine al proprio matrimonio, dunque, deve necessariamente intraprendere entrambi i procedimenti, così da acquisire il suo nuovo *status* personale non solo nell'ambito della comunità religiosa di appartenenza, ma anche di fronte alla legge.

In mancanza di un provvedimento civile di divorzio, infatti, un individuo divorziato solo religiosamente, non può contrarre un nuovo matrimonio legalmente valido, né è legittimato ad agire per ottenere una pronuncia sul mantenimento proprio o dei figli; parimenti, chi abbia divorziato civilmente, ma non abbia ottenuto un *ghet*, rimane sposato secondo la religione ebraica e non può far valere la sua condizione personale all'interno della comunità, poiché per la legge ebraica il suo *status* resta immutato.

Un duplice divorzio, civile e religioso, diventa dunque condizione imprescindibile per godere dei diritti riconosciuti dalla legge e, al contempo, partecipare alla vita della propria comunità

<sup>861</sup> Diversamente che per la legge inglese, per la legge ebraica il matrimonio è un rapporto contrattuale tra gli sposi, seppure formalizzato solennemente e con un rito specifico, dunque così. Come la sua formazione dipende dalla volontà degli sposi, allo stesso modo è dal loro accordo che ne deriva lo scioglimento. Per questo il divorzio non richiede un procedimento costitutivo, ma non è altro che la ratifica, l'ufficializzazione, della volontà che le parti manifestano. Cfr. J.D. Bleich, A.J. Jacobson, *Jewish law and contemporary issues*, Cambridge, 2015, p. 35.

<sup>862</sup> Il *Jewish naturalization Act* del 1753 riconosceva il diritto degli inglesi di fede ebraica di contrarre matrimonio legittimamente secondo i loro riti, mentre il successivo *Marriage Act* del 1836 prevedeva la possibilità di registrare i matrimoni celebrati secondo il rito ebraico nel *Registrar of marriages*, assicurando effetti al contempo civili e religiosi.

<sup>863</sup> Un'ipotesi eccezionale è costituita dai casi di divorzio ebraico ottenuto fuori dall'Inghilterra. In questo caso potrà essere riconosciuto ed avere validità per l'ordinamento inglese senza necessità di avviare un procedimento civile di divorzio, a condizione che a) il divorzio ebraico sia legalmente valido nel paese in cui è stato ottenuto, b) al momento del divorzio entrambi gli sposi fossero abitualmente residenti, domiciliati o cittadini del paese dove il divorzio è stato ottenuto, c) entrambe le parti fossero a conoscenza del procedimento di divorzio. In questo caso un *ghet* può essere riconosciuto come divorzio. Cfr. il caso scozzese *Broit v Broit* 1972 Scots Law Times, 32.

<sup>864</sup> Il divorzio ebraico ha la sua fonte nel Deuteronomio, che al capitolo 24 fa riferimento a un "libello di ripudio" consegnato personalmente dallo sposo alla sposa, cioè, appunto, il *ghet* ebraico. Questo documento, dunque, non è un provvedimento o un atto del *Beth Din*, ma uno strumento che trae la sua efficacia dalla volontà e dal comportamento delle parti e che può essere equiparato, secondo Bleich e Jacobson, alla risoluzione di un contratto per mutuo consenso. Cfr. J.D. Bleich, A.J. Jacobson, *Jewish law and contemporary issues*, cit., p. 20-21.

religiosa, senza essere costretti a scegliere “either your culture or your rights”<sup>865</sup>, per citare ancora il discorso dell’Arcivescovo Williams.

La necessità di un doppio procedimento non è solo formale, poiché il provvedimento civile di divorzio è del tutto irrilevante per la legge ebraica e non ha alcun valore all’interno della comunità ortodossa, dunque il mancato ottenimento di un *ghet* ne vanifica ogni effetto, a meno che non si voglia abbandonare la propria comunità religiosa di origine.

Il mancato perfezionamento del procedimento religioso di divorzio, peraltro, ha conseguenze particolarmente pregiudizievoli, poiché lega tra loro gli sposi, rendendoli “incatenati” (*agun* o, al femminile, *agunah*) e impedendo loro di contrarre un nuovo matrimonio secondo i precetti ebraici.

Essere *agunah* è particolarmente pregiudizievole per le donne che, oltre a non potersi sposare secondo il rito ebraico, qualora ottenessero un provvedimento di divorzio civile e contraessero un nuovo matrimonio civile legalmente valido, senza l’ottenimento di un *ghet* sarebbero considerate adultere per la legge ebraica; ciò non solo porterebbe all’esclusione dalla comunità, ma penalizzerebbe gravemente anche gli eventuali figli del nuovo matrimonio che, in quanto figli di un’adultera, verrebbero considerati illegittimi (*mamzer*) e avrebbero anche loro preclusa la possibilità di sposarsi secondo la tradizione ebraica e di partecipare appieno alla vita religiosa della comunità.

Gli uomini, invece, pur avendo anch’essi preclusa la possibilità di sposarsi nuovamente secondo il rito ebraico, non vanno incontro ad altre conseguenze negative, così come gli eventuali figli di un loro nuovo matrimonio civile, poiché lo stato ebraico si trasmette per via materna e la condizione di *agun* non si trasmette per via paterna, dunque non incide sullo *status*.

Una ulteriore complicazione deriva dal procedimento di divorzio ebraico, poiché l’ottenimento di un *ghet* richiede il rispetto di forme specifiche: il *Beth Din* redige un documento secondo una precisa formula, su richiesta del marito che, personalmente o tramite un suo rappresentante, lo consegna alla moglie, ed entrambi devono poi manifestare il loro consenso di fronte al *Beth Din*.

Il rifiuto di una delle parti di fornire le informazioni necessarie alla stesura del *ghet*, di consegnarlo all’altra parte o di riceverlo, dunque, impedisce la conclusione del procedimento religioso. Ciò, di fatto, vanifica l’efficacia anche del divorzio civile e rende la donna, “*agunah*”, costringendola a rinunciare ai suoi diritti di donna divorziata, incompatibili con la vita all’interno della sua comunità di origine.

#### IV. IL DIVORCE (RELIGIOUS MARRIAGES) ACT

Sia in ambito religioso che civile, il divorzio è normalmente preceduto da una trattativa tra le parti per concordarne le condizioni e ciò pone il marito in una posizione di ingiusto vantaggio nella trattativa, poiché gli consente di bloccare il procedimento religioso, rifiutandosi di consegnare il *ghet* finché la moglie non accetti le sue condizioni.

Per questo motivo, il *Divorce (Religious Marriages) Act* del 2002 ha aggiunto la nuova *Section 10A*<sup>866</sup> al *Matrimonial Causes Act* del 1973, la quale prevede che, qualora in pendenza di un

<sup>865</sup> Cfr. R. Williams, *Civil and Religious Law in England*, cit.; A. Shachar, *Multicultural Jurisdictions: Cultural Differences and Women’s Rights*, cit.

<sup>866</sup> La *section 10A*, rubricata “Proceedings before divorce order has been made final: religious marriage” recita: “(1) This section applies if a divorce order has been made but not made final and the parties to the marriage concerned

(a) were married in accordance with  
 (i) the usages of the Jews, or  
 (ii) any other prescribed religious usages; and  
 (b) must co-operate if the marriage is to be dissolved in accordance with those usages.

procedimento civile di divorzio uno dei coniugi non collabori nel parallelo procedimento religioso per l'ottenimento del *ghet*, l'altro possa ricorrere al giudice civile competente e chiedere che l'ottenimento del *decree absolute* (dal 2022 in poi *final divorce order*, dopo il *Divorce Dissolution and Separation Act*) cioè il provvedimento definitivo di divorzio<sup>867</sup>, venga posticipato fino al completamento del procedimento religioso, ferma restando la discrezionalità della Corte nel valutare l'opportunità e la ragionevolezza del provvedimento. L'idea della ricerca di armonizzazione e di bilanciamento tra l'ordinamento civile e quello religioso che è sottesa a questo intervento normativo è evidente ed è stata chiaramente espressa nella decisione del caso *Re AI and MT*<sup>868</sup>, resa proprio in un'ipotesi di applicazione della *section 10A* in materia di divorzio ebraico. Le parti, una coppia di fede ebraica, dopo lunghe trattative avevano trovato un accordo in ordine alle condizioni economiche del divorzio e al mantenimento e affidamento dei figli solo grazie all'intervento di mediazione

(2) On the application of either party, the court may order that a divorce order is not to be made final until a declaration made by both parties that they have taken such steps as are required to dissolve the marriage in accordance with those usages is produced to the court.

(3) An order under subsection 2

(a) may be made only if the court is satisfied that in all the circumstances of the case it is just and reasonable to do so; and

(b) may be revoked at any time.

(4) A declaration of a kind mentioned in subsection 2

(a) must be in a specified form;

(b) must, in specified cases, be accompanied by such documents as may be specified; and

(c) must, in specified cases, satisfy such other requirements as may be specified.

(5) The validity of a divorce. Order made by reference to such a declaration is not to be affected by any inaccuracy in that declaration.

(6) "Prescribed" means prescribed in an order made by the Lord Chancellor after consulting the Lord Chief Justice and such an order

(a) must be made by statutory instrument;

(b) shall be subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

(7) "Specified" means specified in rules of court.

(8) The Lord Chief Justice may nominate a judicial office holder (as defined in section 109(4) of the Constitutional Reform Act 2005) to exercise his functions under this section".

<sup>867</sup> Il procedimento di divorzio in Inghilterra è regolato dal *Matrimonial Causes Act* del 1973, recentemente modificato dal *Divorce Dissolution and Separation Act* del 2020, che ha apportato alcune fondamentali novità, tra cui, principalmente, l'introduzione del divorzio senza colpa. Fino al 6 aprile 2022, data di entrata in vigore della riforma, ciascuno dei coniugi, purchè sposati da almeno un anno, poteva rivolgersi alla Corte allegando l'irrimediabile compromissione (*irretrievable breakdown*) del matrimonio e chiedendone lo scioglimento. Per dare avvio al procedimento era prevista la compilazione di un *form*, con cui si dichiarava la volontà di porre fine al matrimonio e si indicava una delle cinque possibili motivazioni che, ai sensi del *Matrimonial Causes Act*, potevano fondare la richiesta: l'adulterio, il comportamento irragionevole del coniuge, l'abbandono del tetto coniugale o la separazione di fatto per un periodo di due anni o di cinque anni, a secondo che le parti fossero d'accordo o in disaccordo sul divorzio.

Dopo il deposito del *form* presso la Corte e la sua notifica all'altra parte, in assenza di contestazioni sui motivi, e dell'eventuale conseguente loro accertamento, il richiedente può chiedere l'emissione del *Decree nisi*, il provvedimento con cui la Corte dichiara l'assenza di motivi che ostano alla possibilità di divorziare. Dopo un periodo di almeno sei settimane, durante le quali le parti possono perfezionare gli accordi sulle condizioni economiche del divorzio o chiedere l'intervento della Corte per determinarle, può essere presentata domanda per l'ottenimento del *Decree Absolute*, il provvedimento definitivo che conclude il procedimento di divorzio.

La riforma in vigore dal 2022 non solo ammette la presentazione di una domanda congiunta di divorzio, ma soprattutto pone fine al principio della colpa, ammettendo che la domanda venga presentata sulla base della sola allegazione del termine del rapporto, senza che sia necessario fornire alcuna motivazione specifica. I provvedimenti della Corte restano sostanzialmente immutati, ma cambiano il loro nome diventando *conditional order*, il primo, e *final order* o *divorce order* il secondo.

<sup>868</sup> *Re AI and MT* [2013] EWHC 100 (Fam)

del *Beth Din*; tuttavia, prima della conclusione del procedimento civile, parallelamente instaurato dinanzi alla Corte inglese, la moglie si rifiutava di eseguire l'accordo prima della consegna del *ghet* da parte del marito, mentre quest'ultimo, a sua volta, si rifiutava di consegnarlo prima dell'approvazione dell'accordo da parte della Corte inglese.

L'accordo è stato ratificato anche in sede civile e la decisione riporta alcune considerazioni particolarmente rilevanti circa l'armonizzazione e il bilanciamento del ruolo delle autorità giurisdizionali civili e di quelle religiose in materia di divorzio.

Il giudice Baker, estensore della sentenza, parte da alcune premesse generali: afferma prima di tutto l'esclusiva competenza delle corti civili per la risoluzione delle controversie relative al benessere e al mantenimento dei figli, che non può essere derogata da un accordo tra le parti<sup>869</sup>, anche in considerazione della necessità di garantire il superiore interesse del minore<sup>870</sup>. Al contempo, pur affermando l'assoluto rispetto della Corte per la religione ebraica così come per ogni altra confessione e fede religiosa, ricorda che «that respect does not oblige the court to depart from the welfare principle because the welfare principle is sufficiently and broad and flexible to accommodate many cultural and religious practices»<sup>871</sup>. Infine, ribadisce l'importanza del raggiungimento di un accordo per la definizione delle condizioni di divorzio. Nel ratificare l'accordo raggiunto, il giudice sottolinea l'importanza del ruolo del *Beth Din*, scelto dalle parti in ragione della loro profonda fede religiosa, e afferma che «at a time when there is much comment about the antagonism between the religious and secular elements of society, it was notable that the court was able not only to accommodate the parties' wish to resolve their dispute by reference to their religious authorities, but also buttress that process at crucial stages».

Nonostante il diritto di famiglia rimanga una materia sottratta alla competenza arbitrale del *Beth Din* e prevalga la necessità che le Corti civili presidino l'applicazione di principi fondamentali come quelli posti a tutela dell'interesse dei minori, l'intervento di mediazione di questo tribunale viene ritenuto conforme agli scopi posti dalle *Family Procedure Rules* del 2010 ed è visto con favore, avendo consentito il raggiungimento di un risultato conforme alla legge inglese e, al contempo, alla cultura e alle tradizioni delle parti.

La decisione, ponendosi sulla scia del discorso citato all'inizio di questa analisi, che cita espressamente, ne condivide l'idea di armonizzazione e bilanciata convivenza tra ordinamento civile e religioso e afferma che «at a time when there is much comment about the antagonism between the religious and secular elements of society, it was notable that the court was able not only to accommodate the parties' wish to resolve their dispute by reference to their religious authorities, but also buttress that process at crucial stages – by adjourning the case for arbitration; by using wardship as a protective mechanism for the

<sup>869</sup> «First, insofar as the court has jurisdiction to determine issues arising out of the marriage, or concerning the welfare and upbringing of the children, that jurisdiction cannot be ousted by agreement. The parties cannot lawfully make an agreement either not to invoke the jurisdiction or to control the powers of the court where jurisdiction is invoked».

<sup>870</sup> Il Giudice afferma. Che «when considering issues concerning the upbringing of children, it is the child's welfare that is the paramount consideration», richiamando quanto già espresso in *Re J (A Child) (Custody Rights: Jurisdiction)* [2005] UKHL 40, [2006] 1 AC 80 sul rapporto tra *best interest of the child* e affidamento.

<sup>871</sup> Sul punto, cita ancora la *Baroness Hale* nel citato caso *Re J* del 2005 che, ai paragrafi 37 e 38 afferma che «it would be wrong to say that the future of every child who is within the jurisdiction of our courts should be decided according to a conception of child welfare which exactly corresponds to that which is current here. In a world which values difference, one culture is not inevitably to be preferred to another. Indeed, we do not have any fixed concept of what will be in the best interests of the individual child... We are not so arrogant as to think that we know best... Hence our law does not start from any a priori assumptions about what is best for any individual child (...) There is nothing in those principles which prevents a court from giving great weight to the culture in which a child has been brought up when deciding how and where he will fare best in the future. Our own society is a multi-cultural one».

children pending the outcome of the arbitration; by making the “safe harbour” orders that enabled the mother to travel to New York with M for the purpose of taking part in the process; by holding an emergency interim contact hearing; and by giving provisional approval of the draft final order to facilitate the granting of the Get. In this respect, this case illustrates the principle propounded by Archbishop Rowan Williams in his 2008 lecture “Civil and Religious Law in England: a Religious Perspective” (cited by Mr. Setright QC and Mr. Devereux) that “citizenship in a secular society should not necessitate the abandoning of religious discipline, any more than religious discipline should deprive one of access to liberties secured by the law of the land, to the common benefits of secular citizenship”<sup>872</sup>.

#### V. IL DIVORZIO RELIGIOSO EBRAICO E LE ALTRE NORME DI TUTELA DEI DIRITTI

La *section 10A* del *Matrimonial Causes Act* non è l'unico strumento normativo posto dall'ordinamento inglese a presidio dei diritti delle parti di un procedimento religioso di divorzio. Proprio a conferma della preminenza dei diritti e della garanzia della loro tutela, è previsto che, quando una delle parti rifiuti di consegnare il *ghet* per estorcere condizioni di divorzio peggiori di quelle che verrebbero riconosciute, o comunque pregiudizievoli per i minori, si possa avviare un procedimento penale ai sensi della *section 76* del *Serious Crime Act* del 2015.

Inoltre, l'argomento è stato ripreso anche in occasione dell'introduzione del nuovo *Domestic Abuse Act* del 2021, che include il rifiuto di accettare o di consegnare il *ghet* tra le fattispecie di controllo o comportamento coercitivo<sup>873</sup> e il paragrafo 67 del *Government's Domestic Abuse: Draft Statutory Guidance*, intitolato “*Recognising domestic abuse*” fa espresso riferimento al divorzio ebraico e all'ipotesi in cui “a recalcitrant husband may refuse to give his wife a Jewish bill of divorce (or a wife may unreasonably refuse to accept a Jewish bill of divorce) Unreasonably preventing a religious Jewish marriage being dissolved often includes the imposition of such conditions”.

Il ricorso a rimedi di natura penale è meno frequente e non è auspicabile, ma la loro previsione è un chiaro indice dell'attenzione dell'ordinamento al raggiungimento di un livello di tutela effettivo, che faccia da contraltare all'apertura alle confessioni religiose e alle minoranze, nonché al riconoscimento di uno spazio di azione e applicazione per autorità e regole diverse da quelle del sistema nazionale.

#### VI. CONCLUSIONE

La regolamentazione del divorzio religioso ebraico in Inghilterra è esemplificativa dell'approccio britannico al pluralismo religioso e offre un significativo spunto di riflessione sulla direzione che il diritto di famiglia deve prendere per confrontarsi efficacemente con le mutazioni sociali portate dai flussi migratori.

L'idea di fondo è che, in una società multiculturale, la legge nazionale può ottenere un effettivo livello di tutela dei diritti solo grazie al bilanciamento e all'armonizzazione e, pur potendo e dovendo intervenire ogniqualvolta i diritti fondamentali dell'individuo siano messi a rischio, non può imporre la sua supremazia vietando gli usi delle diverse comunità cui si

<sup>872</sup> *Re AI and MT* [2013] EWHC 100 (Fam), paragrafo 35.

<sup>873</sup> Ai sensi della *section 77* del *Serious crime Act* del 2015 «Controlling behaviour is: a range of acts designed to make a person subordinate and/or dependent by isolating them from sources of support, exploiting their resources and capacities for personal gain, depriving them of the means needed for independence, resistance and escape and regulating their everyday behaviour; and Coercive behaviour is an act or a pattern of acts of assault, threats, humiliation and intimidation or other abuse that is used to harm, punish, or frighten their victim».

rivolge, poiché ciò porterebbe al suo rifiuto e, paradossalmente, rafforzerebbe proprio quelle regole tradizionali che mirava ad estirpare.

In questo senso, l'applicazione degli strumenti del diritto privato a supporto e delimitazione della libertà riconosciuta alle confessioni religiose esprime una nuova sensibilità per il multiculturalismo moderno e offre nuovi spunti per ripensare il diritto di famiglia come elemento centrale dell'evoluzione sociale in atto, inevitabilmente destinato ad una crescente contaminazione.